

134.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Accademia nazionale dei lincei (Trasmissione di documento)	2805	Disegno e proposta di legge nn. 1980-1696:	
		(Questioni pregiudiziali di costituzionalità)	2773
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di documento)	2806	(Questioni pregiudiziali di merito)	2774
		(Questioni sospensive)	2775
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze)	2804	Documenti ministeriali (Trasmissione)	2806, 2807
		Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale (Trasmissione di documenti)	2807
Disegni di legge (Assegnazione a Commissioni in sede referente)	2804	Missioni vevoll nella seduta del 16 febbraio 1993	2803
Disegno di legge di conversione n. 2102:		Mozione, risoluzioni, Interpellanze ed Interrogazioni (Annunzio)	2808
(Articolo unico)	2779	Nomine ministeriali (Comunicazione)	2808
(Modificazioni apportate in sede di conversione)	2780	Proposte di legge (Assegnazione a Commissioni in sede referente)	2803
(Articoli del relativo decreto-legge ed allegato I)	2782	Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio)	2808
(Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	2792		

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE: MODIFICHE ALLA LEGGE 7 GIUGNO 1991, N. 182, IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEI CONSIGLI PROVINCIALI E COMUNALI (1980); TASSI — FISSAZIONE DI DUE TURNI ANNUALI PER LE ELEZIONI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI (1696)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI COSTITUZIONALITÀ

La Camera,

ritenuto che:

il disegno di legge A.C. 1980 prevedendo l'accorpamento in due turni elettorali delle elezioni locali di fatto provoca il rinvio delle elezioni per numerosi consigli comunali e provinciali già indette per domenica 28 marzo 1993;

questo rinvio è preparato dal Governo per consentire che tali elezioni locali si svolgano con le nuove norme previste dalla proposta di legge sull'elezione diretta del sindaco, già approvata dalla Camera ed attualmente all'esame della I Commissione del Senato, e la cui approvazione e stesura definitive non sono certe;

inoltre con tale proposta di rinvio si intende da parte del Governo conseguire esiti elettorali diversi da quelli prevedibilmente conseguibili alla scadenza naturale dei consigli comunali e provinciali rinnovati con la normativa attualmente in vigore;

questa proposta di rinvio pregiudica il principio di certezza del diritto in quanto ingenererebbe confusione tra le norme elettorali al momento dello scioglimento di tali consigli e alla fissazione delle scadenze elettorali e quelle dell'effettivo svolgimento delle consultazioni popolari;

inoltre il disegno di legge A.C. 1980 di fatto comporterebbe la retroattività delle nuove norme, ancora in via di approvazione, in materia di rinnovo dei

consigli comunali e provinciali violando un principio di rilevanza costituzionale quale quello dell'« irretroattività della legge »;

tale disegno di legge contrasta con alcuni principi costituzionali ed in particolare con il dettato degli articoli 3 (« Tutti i cittadini ... sono eguali davanti alla legge ... »), 48 (« Il voto è personale ed eguale »), 51 (« Tutti i cittadini ... possono accedere ... alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza »), e con l'articolo 11 delle preleggi del codice civile (« La legge non dispone che per l'avvenire »),

decide

di non procedere all'esame del disegno di legge A.C. 1980.

« Lucio Magri, Sestero Gianotti, Brunetti, Cangemi, Caprili, Dolino ».

La Camera,

constatato che il disegno di legge « Modifiche alla legge 7 giugno 1991, n. 182, in materia di svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali e comunali » prevede, nel testo approvato dalla I Commissione affari costituzionali, il rinvio di elezioni già indette per domenica 28 marzo per il rinnovo di numerosi consigli provinciali e comunali (oltre che delle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Isernia, già svoltesi domenica 7 febbraio !);

considerato che il rinvio è proposto anche per consentire che le elezioni nelle province e nei comuni interessati si svolgano non secondo le norme previste dalla

vigente legge elettorale ma con quelle previste dalla proposta di legge sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale recentemente approvata dalla Camera ed ora all'esame, appena iniziato, della I Commissione del Senato;

ritenuto quindi che il disegno di legge in discussione comporta un vero e proprio effetto di retroattività della proposta di legge ancora in discussione e di cui è incerta l'approvazione ed il definitivo tenore, con la violazione di un principio in ordine all'efficacia delle leggi che assurge a rilevanza costituzionale fondamentale;

considerato che con il disegno di legge in esame si determina una situazione di grave pregiudizio della certezza del diritto e dell'uguaglianza di tutti i cittadini e di tutte le forze politiche di fronte alla legge, per lo svolgimento di elezioni provinciali e comunali con norme diverse da quelle vigenti al momento dello scioglimento degli stessi consigli provinciali e comunali ed alla data di fissazione delle elezioni e per la partecipazione di elettori diversi da quelli che hanno tale diritto alla data del 28 marzo;

ritenuto che il reale intendimento della norma di rinvio è rappresentato dall'esigenza di conseguire — in virtù dell'entrata in vigore di nuove norme — un risultato elettorale diverso da quello prevedibile per il momento del naturale rinnovo delle amministrazioni locali;

ritenuto inoltre che il disegno stesso prevede e comporta una situazione di disparità di trattamento tra le amministrazioni locali in cui la durata dei consigli è scaduta dopo la proposta della nuova legge per l'elezione diretta del sindaco e prima della sua eventuale approvazione definitiva, così che solo per alcune di esse il rinnovo sarebbe rinviato in previsione del diverso assetto, mentre le altre continuerebbero comunque ad esser rette secondo le norme e le strutture oggi vigenti fino alla naturale scadenza del mandato;

ritenuto pertanto che il disegno di legge n. 1980 viola il dettato della Costituzione ed in particolare gli articoli 51, 48 e 3, violando, oltre tutto, il principio di eguaglianza per l'accesso alle cariche elettive dei cittadini e dei partiti in cui essi siano organizzati,

tutto ciò premesso, decide

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1980.

« Elio Vito, Pannella, Bonino, Ciccimessere, Rapagnà, Taradash ».

La Camera,

considerato che le proposte di cui al disegno di legge n. 1980 all'esame dell'aula secondo il testo proposto dalla Commissione affari costituzionali approvato a maggioranza, viola le norme e i principi di cui agli articoli 48, 1 e 3;

considerato che si vuole con la proposta suindicata, secondo gli emendamenti approvati in Commissione sottrarre ai cittadini di Isernia, Torino e di tanti altri importanti comuni, la possibilità e il diritto di rinnovare i rispettivi consigli comunali e provinciali, rinviando elezioni già indette o indicende, obbligatoriamente, giusta la legislazione vigente;

ritiene non conforme al dettato della Costituzione sulla formazione della legge il disegno di legge « Fissazione di due turni annuali per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali »,

delibera

di non procedere all'esame delle proposte di cui al disegno di legge n. 1980-A.

« Tassi, Tatarella, Nania ».

QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI MERITO

La Camera,

ritenuto che non appare utile né corretto rinviare le elezioni già indette e

indicende, obbligatoriamente per la legislazione vigente, che costituisce un non senso altresì rinviare elezioni, in attesa di nuove norme elettorali che ancora non sono state esaminate dal Senato e, quindi, non costituiscono nemmeno una *spes legis*;

ritenuto che appare, segnatamente in tempi come quelli attuali, caratterizzati da gravissimi scandali, che coinvolgono il mondo politico, assolutamente inopportuno procedere a rinvii di comizi elettorali già indetti o obbligatoriamente indicende *ex lege*, perché di già sono maturati presupposti, termini e condizioni legali, sì che non si può sottrarre al popolo sovrano, *pro parte*, il diritto di procedere alle elezioni stesse,

delibera

di non procedere alla discussione della proposta di cui al disegno di legge n. 1980.

« Tassi, Tatarella, Nania ».

La Camera,

rilevato che il disegno di legge in esame propone una riduzione a due dei turni elettorali annuali per il rinnovo dei consigli provinciali e comunali, già ridotti a quattro dalla recente legge n. 182 del 1991;

considerato che la riduzione dei turni elettorali comporta un allungamento del periodo di commissariamento delle amministrazioni locali, ben oltre il termine massimo di 180 giorni attualmente previsto dall'articolo 39 della legge n. 142 del 1990;

considerato inoltre che con la progressiva riduzione dei turni elettorali si determina un progressivo accorpamento delle elezioni per il rinnovo dei diversi consigli provinciali e comunali ed uno snaturamento delle caratteristiche proprie, sui temi locali, delle elezioni amministrative che finiscono per assumere il

valore di vere e proprie periodiche consultazioni elettorali a scala nazionale, con conseguenze di verifica politica generale,

decide

di non procedere alla discussione del disegno di legge n. 1980.

« Elio Vito, Pannella, Bonino, Cicciomessere, Rapagnà, Taradash ».

La Camera,

rilevato che

il disegno di legge A.C. 1980 intende accorpare le scadenze elettorali relative agli enti locali, snaturando la natura locale ed autonoma di tali consultazioni che assumerebbero oggettivamente una dimensione politica nazionale a discapito del confronto sulle problematiche delle comunità territoriali;

qualora il disegno di legge A.C. 1980 venisse approvato, esso comporterebbe l'allungamento del periodo di commissariamento di cui all'articolo 39 della legge n. 149 del 1990 in quanto la riduzione delle tornate elettorali lo protarrebbe ben oltre i 180 giorni previsti quali termine massimo per detto commissariamento,

decide

di non procedere alla discussione del disegno di legge A.C. 1980.

« Lucio Magri, Barzanti, Brunetti, Cangemi, Caprili, Dolino ».

QUESTIONI SOSPENSIVE

La Camera,

considerato che

la Corte costituzionale ha ammesso i quesiti referendari relativi al rinnovo dei consigli comunali e all'elezione

del sindaco di cui avrà luogo nella prossima primavera la consultazione referendaria;

è attualmente all'esame del Senato la proposta di legge, già approvata dalla Camera, di modifica delle norme sul rinnovo dei consigli comunali e provinciali nonché sull'elezione diretta del sindaco;

i tempi di approvazione, anche in previsione di probabili modifiche che il Senato potrebbe apportare al testo in discussione non sono affatto predeterminabili e che dunque il rinvio proposto dal disegno di legge A.C. 1980 potrebbe non essere sufficiente per votare con le nuove norme;

non è escluso che la nuova normativa attualmente all'esame del Senato sia ritenuta idonea ad evitare la consultazione referendaria;

inoltre sono già state indette le elezioni per il rinnovo di numerosi consigli comunali e provinciali per il 28 marzo prossimo;

decide

di rinviare l'esame del disegno di legge A.C. 1980 sino all'entrata in vigore della nuova legge sull'elezione diretta del sindaco e all'eventuale svolgimento del referendum.

« Lucio Magri, Brunetti, Cangelmi, Caprili, Dolino ».

La Camera,

rilevato che è all'esame del Senato la proposta di legge, già approvata dalla Camera, « Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale »;

considerato che presumibilmente anche con l'entrata in vigore della nuova legge si svolgerà nella prossima primavera il referendum sulla legge elettorale dei comuni;

ritenuto comunque necessario ed opportuno introdurre eventuali modifiche alla legge n. 182 del 1991 in materia di svolgimento delle elezioni comunali e provinciali solo dopo la definitiva entrata in vigore delle nuove norme per l'elezione dei consigli comunali e provinciali;

constatato inoltre che il disegno di legge in esame prevede, nel testo licenziato dalla I Commissione, anche il rinvio delle elezioni per il rinnovo di numerosi consigli provinciali e comunali già fissate per domenica 28 marzo;

considerato che questo rinvio non può assicurare che le elezioni alla scadenza di giugno si svolgano con le nuove norme sull'elezione diretta, sia per una possibile non definitiva approvazione della legge che per il probabile svolgimento del referendum,

decide

di rinviare l'esame del disegno di legge n. 1980 sino all'entrata in vigore della nuova legge sull'elezione diretta del sindaco e all'eventuale svolgimento del referendum.

« Elio Vito, Pannella, Bonino, Ciccimessere, Rapagnà, Taradash ».

La Camera,

constatando che il disegno di legge « Fissazione di due turni annuali per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali » prevede un nuovo elemento di riferimento — scadenza del mandato — per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali, non previsto nella vigente legge per il rinnovo dei predetti consigli;

rilevato che il riferimento alla « scadenza del mandato » è compreso nel progetto di legge « Elezione degli organi comunali e provinciali », approvato dalla Camera dei deputati, ma non ancora dall'altro ramo del Parlamento, per cui tutte le disposizioni in esso contenute non possono avere rilevanza alcuna né ad alcun fine sulla legislazione oggi in vigore,

delibera il rinvio

a norma dell'articolo 40 del regolamento della Camera, dell'esame del disegno di legge all'ordine del giorno sino all'entrata in vigore della nuova legge sull'elezione diretta del sindaco.

« Tatarella, Tassi, Nania ».

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI,
DEL DECRETO-LEGGE 12 GENNAIO 1993, N. 2, RECANTE MODIFICHE
ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1993, N. 150, IN MATE-
RIA DI COMMERCIO E DETENZIONE DI ESEMPLARI DI FAUNA E
FLORA MINACCIATI DI ESTINZIONE (2102)*

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 12 GENNAIO 1993, N. 2

All'articolo 1:

al comma 1, al capoverso 3, le parole: « derivati dagli esemplari di » sono sostituite dalle seguenti: « di avorio, tartaruga marina o di pellicce di animali delle »; e le parole: « articolo VIII, par. 3 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo VII ».

All'articolo 2:

al comma 1, al capoverso 1, lettera a), le parole: « arresto fino a tre mesi o » sono soppresse.

All'articolo 4:

al comma 1, il capoverso 3 è soppresso;

al comma 1, al capoverso 4, le parole: « allegato C, parte I » sono sostituite dalle seguenti: « allegato C, parte 1 »;

al comma 1, al capoverso 8, le parole: « da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, » sono soppresse; le parole: « , nonché gli organi abilitati a rilasciare i relativi pareri » sono sostituite dalle seguenti: « La Commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, rilascia i pareri per l'iscrizione nel registro »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Il decreto di cui all'articolo 5-bis, comma 8, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

« ART. 4-bis. — 1. Dopo l'articolo 5-bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è inserito il seguente:

“ART. 5-ter. — 1. Ai sensi delle risoluzioni 7.13 e 8.12 delle Conferenze degli Stati Parte della convenzione di Washington tenutesi

rispettivamente a Losanna (Svizzera) dal 9 al 20 ottobre 1989, e a Kyoto (Giappone) dal 2 al 13 marzo 1992, il personale dei nuclei del Corpo forestale dello Stato, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 4 settembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1992, presenti nelle dogane di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 9 luglio 1992, in collaborazione con gli uffici veterinari di confine, dovranno riportare su appositi moduli, conformi a quello di cui alla citata risoluzione 7.13 della Conferenza di Losanna, la quantità di ogni spedizione in importazione di animali vivi di specie incluse nell'allegato A, appendici I e II, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, nonché il numero di esemplari morti per ogni spedizione. I dati ottenuti saranno inviati su base annuale alla segreteria di cui all'articolo XIII della convenzione di Washington. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, stabilisce con apposito decreto le modalità e i criteri atti ad ottenere il monitoraggio della mortalità di animali vivi durante il trasporto internazionale, per disporre, in base ai dati ottenuti e sentito il parere della Commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, misure più restrittive fino all'interdizione dell'importazione per le specie maggiormente soggette a mortalità durante il trasporto internazionale".

2. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter della legge 7 febbraio 1992, n. 150, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 5:

al comma 1, al capoverso 2, le parole: « Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, » sono soppresse;

al comma 1, al capoverso 6, le parole: « mostre faunistiche permanenti o viaggianti, » sono soppresse;

e aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 6:

al comma 1, al capoverso 1, le parole: « appendici I, II e III » sono sostituite dalle seguenti: « appendici I e II ».

All'articolo 7:

al comma 1, al capoverso 1, le parole: « e marcaggio » sono soppresse; le parole: « , da emanarsi entro 30 giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge » sono soppresse; e sono aggiunte, in fine, le parole: « Le scorte di pelli destinate alla riesportazione devono essere sottoposte al marcaggio »;

al comma 1, al capoverso 2, le parole: « Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge », sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 marzo 1993 »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Il decreto di cui all'articolo 8-ter, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 8:

al comma 1, al capoverso 1, le parole: « Il Ministero dell'ambiente provvede » sono sostituite dalle seguenti: « I Ministeri dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste provvedono ».

All'articolo 9:

al comma 1, al capoverso 1, lettera b), le parole: « dall'articolo 5-bis, comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « dagli articoli 5, comma 1, e 5-bis, comma 4 »;

al comma 1, al capoverso 2, le parole: « allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente » sono sostituite dalle seguenti: « agli stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste »; e le parole: « per la parte eccedente l'importo di cui al comma 3 » sono soppresse.

All'articolo 10:

al comma 1, al capoverso 1, lettera c), le parole: « appendici I e II » sono sostituite dalle seguenti: « appendici I, II e III ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. L'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Chiunque in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre

1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:

a) arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni;

b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni o ammenda da lire quindici milioni a sei volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di impresa commerciale alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della prevista documentazione CITES emessa dallo Stato estero ove l'oggetto è stato acquistato, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti importati illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato.

3. L'esportazione o la riesportazione di oggetti ad uso personale o domestico derivati dagli esemplari di specie indicate nel comma 1 è consentita previo rilascio di un certificato da parte del Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo VIII, par. 3, della convenzione di Washington ».

ARTICOLO 2.

1. L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è sostituito dal seguente:

« ART. 2 - 1. Chiunque, in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendici II e III - escluse quelle inserite nell'allegato C, parte 1 - e nell'allegato C, parte 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:

a) arresto fino a tre mesi o ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni;

b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a un anno o ammenda da lire dieci milioni a quattro volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se

trattasi di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della documentazione CITES, ove prevista, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni ».

ARTICOLO 3.

1. All'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, dopo le parole: « di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste » sono aggiunte le seguenti: « e con il Ministro della sanità ».

2. All'articolo 5, comma 3, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, le parole: « i necessari visti sui certificati di importazione » sono sostituite dalle seguenti: « i necessari visti sulle licenze di importazione ed esportazione e sui certificati di importazione e riesportazione ».

ARTICOLO 4.

1. Dopo l'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. -1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, tutti coloro che detengono esemplari di specie selvatica indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, classificati dalla presente legge come oggetti ad uso personale o domestico, non devono farne denuncia.

2. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti di cui agli articoli 21 e 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

3. Chi contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 6 milioni.

4. Le denunce di detenzione di esemplari di eventuali specie che saranno iscritte nell'allegato A, appendice I, nonché nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni - a seguito delle decisioni della Conferenza degli Stati Parte della convenzione - dovranno essere effettuate entro 80 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - seconda serie speciale - del regolamento (CEE) che modifica i sopra citati allegati A e C del regolamento (CEE) n. 3626/82.

5. Chi contravviene all'obbligo di denuncia di cui al comma 4 è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 3.

6. Gli oggetti di uso personale o domestico derivati da esemplari di specie selvatiche indicate nel comma 1 non possono essere com-

mercializzati od offerti in vendita o esposti in vendita, salvo che gli stessi siano previamente denunciati con le modalità previste dall'articolo 5, comma 1, ai fini della verifica della regolarità dell'importazione a suo tempo avvenuta secondo le norme previste dalla convenzione di Washington.

7. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 6 è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.

8. Le istituzioni scientifiche o di ricerca pubbliche o private potranno godere dell'esenzione dall'obbligo di denuncia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel registro delle istituzioni scientifiche previsto dall'articolo VII, par. 6, della convenzione di Washington. A tal fine con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà disciplinata l'istituzione del registro presso il Ministero dell'ambiente e saranno previsti i presupposti, le condizioni e le modalità di iscrizione, anche ai fini della detenzione di esemplari di cui all'articolo 6, nonché gli organi abilitati a rilasciare i relativi pareri ».

2. I soggetti tenuti alla denuncia di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, devono utilizzare il modulo allegato al presente decreto ed effettuare la predetta denuncia entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove non abbiano adempiuto agli obblighi di cui al citato articolo 5, comma 1.

ARTICOLO 5.

1. L'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è sostituito dal seguente:

« ART. 6 - 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dal decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili

provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano nei confronti dei giardini zoologici, acquari, delfinari, circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base di criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione ».

ARTICOLO 6.

1. Dopo l'articolo 8 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è inserito il seguente:

« ART. 8-bis. — 1. Tutte le nascite o riproduzioni in cattività degli esemplari appartenenti a specie incluse nell'allegato A, appendici I, II e III, nonché nell'allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, devono essere denunciate, entro 10 giorni dall'evento, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Direzione generale per l'economia montana e foreste — Servizio certificazione CITES, il quale ha facoltà di verificare presso il denunciante l'esistenza dei genitori e si può avvalere di analisi genetiche per stabilire il grado di parentela fra i presunti genitori e la prole. Per tali esemplari, il predetto servizio rilascerà al denunciante un certificato conforme all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3418/83 del Consiglio del 28 novembre 1983 ».

ARTICOLO 7.

1. Dopo l'articolo 8-bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è inserito il seguente:

« ART. 8-ter. — 1. Ai sensi della risoluzione 8.14 della Conferenza degli Stati Parte della convenzione di Washington, tenutasi a Kyoto (Giappone) dal 2 al 13 marzo 1992, tutte le imprese che hanno scorte

di pelli, limitatamente a quelle intere o sostanzialmente intere, alle pelli dei fianchi e dei ventri, allo stato grezzo o lavorato, di specie appartenenti all'ordine *Crocodylia* ed incluse nell'allegato A, appendici I e II, del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, sono sottoposte ad inventario e marcaggio, secondo le modalità che verranno indicate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro del commercio con l'estero, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le imprese che hanno scorte di pelli, di cui al comma 1, devono farne denuncia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Direzione generale per l'economia montana e foreste, indicando la quantità, il tipo di pelle — intera, sostanzialmente intera, dei fianchi o dei ventri — e la specie a cui la pelle appartiene.

3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Direzione generale per l'economia montana e foreste, è tenuto a realizzare il marcaggio delle pelli, denunciate ai sensi del comma 2, entro 120 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle denunce di cui allo stesso comma 2.

4. Il personale del Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad effettuare i necessari accertamenti presso le imprese di cui al comma 2, al fine di verificare la corrispondenza tra la documentazione comprovante la regolare importazione e le pelli denunciate ai sensi del comma 1.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni previste al comma 2 è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 30 milioni ».

ARTICOLO 8.

1. Dopo l'articolo 8-ter della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è inserito il seguente:

« ART. 8-quater. — 1. Il Ministero dell'ambiente provvede al pagamento del contributo annuale da versare al segretariato CITES, il cui ammontare è determinato in lire 210 milioni annui a decorrere dal 1993 ».

ARTICOLO 9.

1. Dopo l'articolo 8-quater della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è inserito il seguente:

« ART. 8-quinquies. 1. — Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, sono determinate la misura e le modalità di versamento all'Erario dal diritto speciale di prelievo da porre a carico dei soggetti tenuti a richiarare o presentare:

a) la licenza o il certificato di importazione, la licenza di esportazione, il certificato di riesportazione e il certificato CITES,

previsti dal decreto dal Ministro del commercio con l'estero di cui all'articolo 2, comma 1;

b) le denunce di detenzione di esemplari di specie selvatica previste dall'articolo 5-bis, comma 4;

c) la domanda di iscrizione nel registro delle istituzioni scientifiche prevista dall'articolo 5-bis, comma 8;

d) l'autorizzazione alla detenzione degli esemplari vivi prevista dall'articolo 6, comma 3;

e) la dichiarazione di idoneità per giardini zoologici, acquari, delfinari, circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggianti, prevista dall'articolo 6, comma 6;

f) il certificato di conformità per nascita o riproduzioni in cattività previsto dall'articolo 8-bis;

g) la denuncia di scorta di pelli ed il relativo marcaggio previsti dall'articolo 8-ter.

2. La misura dei diritti speciali istituiti con la presente legge dovrà essere determinata in modo da assicurare la integrale copertura delle spese derivanti agli organi competenti dall'applicazione delle relative norme. I relativi proventi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnati con decreto del Ministro del tesoro allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente per la parte eccedente l'importo di cui al comma 3.

3. I diritti corrisposti per il rilascio dei certificati di cui al comma 1 dovranno essere determinati in misura tale da garantire anche la copertura della spesa annua di lire 210 milioni relativa al contributo che viene versato al segretariato CITES in adempimento della convenzione di Washington ».

ARTICOLO 10.

1. Dopo l'articolo 8-*quinquies* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è inserito il seguente:

« ART. 8-*sexies*. — 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, salvo diversa specificazione, le espressioni sotto indicate hanno il seguente significato:

a) convenzione di Washington: la convenzione sul commercio internazionale di specie di flora e fauna minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, altrimenti denominata CITES, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 24 febbraio 1976;

b) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate nelle appendici I, II e III della convenzione di Washington, nell'allegato B e nell'allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni ed integrazioni,

qualsiasi parte o prodotto, facilmente identificabile, ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento giustificativo, ovvero dall'imballaggio, dal marchio o dall'etichetta o da qualsiasi altra circostanza risulti trattarsi di parti o prodotti di animali o di piante appartenenti a queste stesse specie;

c) oggetto ad uso personale o domestico: prodotto derivato ottenuto da esemplari di specie incluse nell'allegato A, appendici I e II, e nell'allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, che appartenga ad una persona fisica e che non sia posto in vendita o in commercio;

d) esemplare riprodotto in cattività: prole di un esemplare vivo, comprese le uova, nata, o prodotta in altra maniera, da entrambi i genitori che si riproducono o da gameti trasferiti in altra maniera in un ambiente controllato se la riproduzione è sessuale o da genitori che siano in un ambiente controllato quando inizia lo sviluppo della prole se la riproduzione è asessuale. Il termine "esemplare riprodotto in cattività" si riferisce alla produzione di esemplari di seconda generazione nello stesso ambiente controllato;

e) esemplare nato in cattività: esemplare, così come definito nel presente articolo, comprese le uova, nato, o prodotto in altra maniera, da genitori, di cui almeno uno di origine selvatica, che si riproducono o da gameti trasferiti in altra maniera in un ambiente controllato se la riproduzione è sessuale o da genitori, di cui almeno uno di origine selvatica, che siano in un ambiente controllato quando inizia lo sviluppo della prole se la riproduzione è asessuale. Il termine "esemplare nato in cattività" si riferisce alla produzione di esemplari di prima generazione nello stesso ambiente controllato;

f) esemplare propagato artificialmente: esemplare di specie vegetale propagato per mezzo di semi, spore, diaspore, propaguli o altri mezzi di riproduzione sessuale o asessuale in condizioni controllate;

g) esemplare di specie selvatica: esemplare, così come definito nel presente articolo, di origine selvatica o esemplare animale proveniente da nascita in cattività limitata alla prima generazione ».

ARTICOLO 11.

1. All'articolo 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, dopo le parole: « Ministro delle finanze » sono aggiunte le seguenti: «, il Ministro del commercio con l'estero ».

ARTICOLO 12.

1. In conformità al disposto dell'articolo 3 della legge 18 marzo 1989, n. 118, i professori universitari, anche se a tempo pieno, possono far parte delle commissioni tecnico-scientifiche istituite nel-

l'ambito della gestione amministrativa del Ministero dell'ambiente, in qualità di esperti in singoli campi disciplinari, compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

ARTICOLO 13.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: per conto terzi aggiungere le seguenti: o comunque detiene.

1. 46.

Governo.

Al comma 1, dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Cinque in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, detiene esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte 1, del Regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982 e successive modificazioni è punito con le seguenti sanzioni:

a) ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni;

b) in caso di recidiva, arresto da 3 mesi ad un anno in aggiunta all'ammenda da lire 15 milioni a lire 200 milioni.

1. 31.

Apuzzo.

Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: di avorio, tartaruga marina e pellicce di animali di specie indicate nel comma 1 con le seguenti: derivati dagli esemplari di specie indicate nel comma 1, eccetto gli oggetti di pelletteria ad uso personale e le calzature.

1. 47.

La Commissione.

Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: di avorio, tartaruga marina e pellicce di animali di specie indicate nel comma 1 con le seguenti: derivati dagli esemplari di specie indicate nel comma 1, eccetto i piccoli oggetti di pelletteria.

1. 43.

Pratesi.

ART. 2.

Al comma 1, al capoverso 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) ammenda da lire 20 milioni a lire 200 milioni.

Conseguentemente, allo stesso capoverso 1, lettera b) primo periodo, sostituire le parole: dieci milioni con le seguenti: venti milioni.

2. 31.

La Commissione.

Al comma 1, al capoverso 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) ammenda da lire 20 milioni a lire 200 milioni.

2. 1.

Apuzzo.

Al comma 1, dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Cinque in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, detiene senza idonea documentazione, anche per conto terzi, esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendici II e III, escluse quelle inserite nell'allegato C, parte 2, del Regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:

a) ammenda da lire 5 milioni a lire 100 milioni;

b) in caso di recidiva, arresto da 3 mesi a 6 mesi o ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni.

2. 25.

Apuzzo.

ART. 3.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è sostituito dal seguente:

« 6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da lire sei milioni a lire diciotto milioni ».

3. 6.

La Commissione.

ART. 4.

Al comma 1, al capoverso 5, sostituire le parole: pecuniaria prevista dal comma 3 con le seguenti: da lire sei milioni a lire diciotto milioni.

4. 1.

La Commissione.

ART. 5.

Al comma 1, al capoverso 6, dopo le parole: giardini zoologici aggiungere le seguenti: aree protette.

5. 43.

La Commissione.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 5. 42.

Aggiungere, in fine, le parole: mostre faunistiche permanenti o viaggianti.

0. 5. 42. 1.

Giovanardi, Francesco Ferrari.

Al comma 1, al capoverso 6, dopo le parole: giardini zoologici aggiungere le seguenti: parchi nazionali.

5. 42.

Apuzzo.

ART. 6.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

1-bis. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, è punito, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni.

6. 1.

Pratesi.

ART. 7.

Al comma 1, sostituire il capoverso 1 con il seguente:

1. Ai sensi della risoluzione 8. 14 della Conferenza degli Stati Parte della convenzione di Washington, tenutasi a Kyoto (Giappone) dal 2 al 13 marzo 1992, tutte le imprese che hanno scorte di pelli, limitatamente a quelle intere o sostanzialmente intere, alle pelli dei fianchi e dei ventri, allo stato grezzo o lavorato, di specie appartenenti all'ordine *crocodylia* ed incluse nell'allegato A, appendici I e II, del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, sono sottoposte

ad inventario e marcaggio, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro del commercio con l'estero. Il decreto deve prevedere a carico del proprietario delle pelli solo l'onere di costo del marcaggio.

7. 1.

Apuzzo.

Al comma 1, al capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il costo delle marche necessarie al marcaggio è a carico delle singole ditte.

7. 7.

Pratesi.

Al comma 1, sostituire il capoverso 1 con il seguente:

1. Ai sensi della risoluzione 8. 14 della Conferenza degli Stati Parte della convenzione di Washington, tenutasi a Kyoto (Giappone) dal 2 al 13 marzo 1992, tutte le imprese che hanno scorte di pelli, limitatamente a quelle intere allo stato grezzo o lavorato, di specie appartenenti all'ordine *crocodylia* ed incluse nell'allegato A, appendici I e II, del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, sono sottoposte ad inventario e marcaggio, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro del commercio con l'estero.

7. 1 (Nuova formulazione).

Apuzzo.

Al comma 1, al capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il costo delle marche necessarie al marcaggio delle pelli da esportazione è a carico delle singole ditte.

7. 7 (Nuova formulazione).

Pratesi.

ART. 8.

Al comma 1, al capoverso 1, sostituire le parole: I Ministeri dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste provvedono con le seguenti: Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, si provvede.

8. 6.

La Commissione.

Al comma 1, al capoverso 1, sostituire le parole: 210 milioni con le seguenti: 240 milioni:

Conseguentemente: dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante l'utilizzo di parte dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995 al capitolo 1552 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1993 e al capitolo 1258 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1993;

all'articolo 9, al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: 210 milioni con le seguenti: 240 milioni.

8. 1.

Pratesi.

Al comma 1, al capoverso 1, sostituire le parole: lire 210 milioni annui con le seguenti: lire 240 milioni annui.

Conseguentemente, all'articolo 9, al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: 210 milioni con le seguenti: 240 milioni.

8. 2.

Governo.

ART. 9.

Al comma 1, al capoverso 1, sopprimere la lettera a).

9. 1.

Magistroni.

Al comma 1, al capoverso 1, sopprimere la lettera g).

9. 2.

Magistroni.

Al comma 1, al capoverso 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) il marcaggio previsto dall'articolo 8-bis.

9. 3.

Pratesi.

Al comma 1, al capoverso 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: nonché il marcaggio di cui all'articolo 5, comma 5.

9. 10.

La Commissione.

Al comma 1, al capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole: agli stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste con le seguenti: allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

9. 4.

Governo.

Al comma 3-quater, primo periodo, dopo le parole dell'agricoltura e delle foreste aggiungere le seguenti: tramite il Corpo forestale dello Stato.

0. 9. 8. 1.

Governo.

Al comma 1, sostituire il capoverso 3 con i seguenti:

3. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 8, e del relativo decreto in data 4 settembre 1992 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede all'istituzione ed al funzionamento di appositi nuclei del Corpo forestale dello Stato, operanti presso i varchi doganali abilitati alle operazioni di importazione ed esportazione di esemplari inclusi nella Convenzione di Washington. All'onere derivante dall'attuazione dal presente comma, valutato in lire 700 milioni per l'anno 1993, a in lire 500 milioni a decorrere dal 1994, si provvede, per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dallo stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e, per gli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

3-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Corpo forestale dello Stato, provvede alla conservazione degli esemplari confiscati per violazioni alle disposizioni citate. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 400 milioni per l'anno 1993 e in lire 200 milioni a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dal bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

3-ter. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 5, comma 5, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Corpo Forestale dello Stato, provvede al marcaggio, conformemente a standard internazionali, degli esemplari inclusi nella Convenzione di Washington. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 400 milioni per l'anno 1993 e in lire

200 milioni a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

3-quater. Ai fini dell'attuazione della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede all'effettuazione dei controlli e delle certificazioni previste dalla Convenzione di Washington. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1993 e in lire 500 milioni a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

9. 8.

Pratesi.

Al comma 1, dopo il capoverso 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. La misura del versamento all'Erario del diritto speciale di prelievo da porre a carico dei soggetti operanti nel settore delle pelli, tenuti a dichiarare o presentare la licenza o il certificato di importazione, la licenza di esportazione, il certificato di riesportazione e il certificato CITES, la denuncia di scorta di pelli ed il relativo marcaggio previsti dall'articolo 8-ter, è così fissato:

a) lire 5000 per ogni certificazione;

b) lire 100 per ogni pezzo o pelle da marcare.

3-ter. Si applica un diritto pari all'1 per cento del valore della fattura di tutte le importazioni, in ogni settore merceologico, con certificazione CITES.

3-quater. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si intendono sanati ai fini dei procedimenti penali, i reati, commessi nell'ambito dell'esercizio della importazione di pelli e relativa marcatura, ancora in contenzioso.

9. 9.

Magistroni.

ART. 12.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 12. 1.

Sopprimere il comma 1-quater.

0. 12. 1. 1.

La Commissione.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di coordinamento degli adempimenti prescritti dalla Convenzione di Washington e di quelle connesse al funzionamento della commissione scientifica, istituita dall'articolo 4, comma 2; della legge 7 febbraio 1992, n. 150, i ruoli e le dotazioni organiche del Ministero dell'ambiente, determinati dall'articolo 15 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni ed integrazioni di cui alle tabelle A e B allegate alla medesima legge, nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 27 gennaio 1989 sono aumentate di dieci unità di personale, suddivise in tre unità di VIII qualifica, di cui due biologi direttori ed un funzionario amministrativo, quattro unità di VI qualifica di cui due assistenti amministrativi e due ufficiali ecologi e tre unità di IV qualifica di cui due coadiutori ed un dattilografo.

1-ter. Fino all'effettiva copertura dei posti di organico previsti dal comma 1-bis attraverso le procedure concorsuali e di mobilità contemplate dalle vigenti disposizioni, e comunque fino al 31 dicembre 1993, i posti medesimi sono coperti attraverso procedure di mobilità ovvero da personale comandato da amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, con oneri comunque a carico delle amministrazioni di appartenenza, nonché da due esperti nominati dal Ministro dell'ambiente con contratto a tempo determinato. A detti esperti è corrisposto un compenso stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro.

1-*quater*. Per i professori ordinari associati e per i ricercatori universitari, per i dipendenti civili e militari dello Stato, degli enti pubblici, anche economici e delle società a prevalente partecipazione pubblica, che siano nominati componenti degli organi di cui al precedente comma 1 e che siano collocati a tal fine in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo, il relativo trattamento economico è cumulabile con quello in godimento presso l'amministrazione o la società di appartenenza, che, in ogni caso, rimane rispettivamente a carico della stessa amministrazione o società.

12. 1.

Governo.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
12. 01.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: quattordici con la seguente: quindici.

Conseguentemente, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

g) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato.

0. 12. 01. 1.

La Commissione.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. La Commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, costituisce l'autorità scientifica prevista dall'articolo 1, primo comma, lettera f) della Convenzione di Washington. La Commissione è nominata con decreto del Ministro dell'ambiente ed è presieduta dal Ministro dell'ambiente o da un funzionario suo delegato. La Commissione è composta da quattordici membri scelti tra persone di riconosciuta espe-

rienza scientifica in campo zoologico, botanico e giuridico, con specifico riferimento ai contenuti della Convenzione di Washington e dei regolamenti della CEE che ne danno attuazione. Fanno parte della Commissione:

a) cinque zoologi specializzati rispettivamente in mammiferi, uccelli, anfibi e rettili, invertebrati e pesci, dei quali tre scelti tra esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e due scelti tra esperti designati dall'Unione Zoologica italiana (UZI);

b) quattro botanici di cui due designati dalla Società Botanica Italiana (SBI) e due designati dal Centro nazionale delle ricerche (CNR);

c) un esperto designato dall'Istituto Nazionale della Fauna selvatica (INFS);

d) un esperto designato dall'Associazione Nazionale dei Musei Scientifici (ANMS);

e) un esperto designato dall'Unione Italiana Giardini Zoologici ed acquari (UIZA);

f) due esperti designati dalle Associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349, di cui uno designato dal Word Wildlife d'Italia.

2. Ai componenti della predetta Commissione spetta un compenso ed un trattamento di missione nella misura determinata con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro. Con decreti del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro sono altresì determinati il compenso ed il trattamento di missione spettanti ai componenti del Comitato scientifico di cui all'articolo 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ai componenti dell'Unità tecnica per la protezione ed il risanamento ambientale di cui al successivo comma 4, nonché ai componenti della Consulta tecnica per le aree naturali protette prevista dall'articolo 3, comma 7 della legge 6 dicembre 1991 n. 394.

3. La Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale prevista dall'articolo 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed il Comitato tecnico-scientifico previsto dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987 n. 441, sono soppressi.

4. È istituita presso il Ministero dell'ambiente l'Unità tecnica per la protezione ed il risanamento ambientale che esercita le competenze attribuite dalle disposizioni vigenti alla Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 ed al Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441. Detta unità è composta da trenta membri nominati con decreto del Ministro dell'ambiente secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 17 dicembre 1986, n. 878. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le relative modalità di organizzazione e di funzionamento. Fino all'emanazione del predetto decreto del Presidente della Repubblica, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1991, n. 438.

5. Resta comunque ferma l'applicazione dell'articolo 58, commi 1, 2 e 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

12. 01.

Governo.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-ter.

1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, dell'articolo 12, valutato in lire 300 milioni per ciascun anno del

biennio 1994-95, si provvede rispettivamente mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio 1993 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1993, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento Ministero dell'ambiente. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-ter, dell'articolo 12, valutato in lire 50 milioni si provvede per l'anno 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto al capitolo 1088 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, dell'articolo 12-bis, valutato rispettivamente in lire 250 milioni, in lire 180 milioni ed in lire 54 milioni annui, si provvede rispettivamente mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1088 e parzialmente utilizzando gli stanziamenti iscritti ai capitoli 1062 e 1555 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente a decorrere dall'esercizio finanziario 1993 e a regime.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, dell'articolo 12-bis, valutato in lire 2.050 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto al capitolo 1088 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. 02.

Governo.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
12. 02 (Nuova formulazione).

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 12, comma 1-bis, valutato in lire 300 milioni a decorrere dal 1994 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo

5866 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 12, comma 1-ter, valutato in lire 50 milioni per l'anno 1993 e dall'articolo 12-bis, commi 2 e 3, valutati rispettivamente in lire 250 milioni e in lire 1.350 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1088 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

0. 12. 02. 1.

La Commissione.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-ter.

1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, dell'articolo 12, valutato in lire 300 milioni per ciascun anno del biennio 1994-95, si provvede rispettivamente mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio 1993 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1993, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento Ministero dell'ambiente. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-ter, dell'articolo 12, valutato in lire 50 milioni si provvede per l'anno 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto al capitolo 1088 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, dell'articolo 12-bis, valutato rispettivamente in lire 250 milioni, in lire 180 milioni ed in lire 54 milioni annui, si provvede rispettivamente mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1088 e parzialmente utilizzando gli stanziamenti iscritti ai capitoli 1062 e 1555 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente a decorrere dall'esercizio finanziario 1993 e a regime.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, dell'articolo 12-bis, valutato in lire 1.350 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto al capitolo 1088 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. 02 (Nuova formulazione).

Governo.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-quater.

1. Al fine di garantire il funzionamento del Ministero dell'ambiente i capitoli 1068, 1079, 1088, 1551, 1552, 1556, 2051, 2552, 2556 e 4200 sono rispettivamente aumentati di lire 150, 40, 350, 200 100, 1300, 100, 200, 300 e 610 milioni. A tale aumento si fa fronte mediante riduzione compensativa dei capitoli 1021, 1065, 1067, 1072, 1081 e 1087 rispettivamente per lire 150, 800, 150, 500, 550 e 1200 milioni.

12. 03.

Governo.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-quater.

1. Al fine di garantire il funzionamento del Ministero dell'ambiente i capitoli 1068, 1079, 1551, 1552, 1556, 2051, 2552, 2556 e 4200 sono rispettivamente aumentati di lire 150, 40, 200 100, 1650, 100, 200, 300 e 610 milioni. A tale aumento si fa fronte mediante riduzione compensativa dei capitoli 1021, 1065, 1067, 1072, 1081, 1087 e 1088 rispettivamente per lire 150, 800, 150, 500, 550, 1200 e 350 milioni.

12. 03 (Nuova formulazione).

Governo.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 16 febbraio 1993.**

Alaimo, Artioli, Azzolina, Azzolini, Buttitta, Raffaele Costa, d'Aquino, de Luca, Di Mauro, Ebner, Fincato, Alfredo Galasso, Garavaglia, Iossa, Angelo Lauricella, Lo Porto, Antonio Magri, Malvestio, Matulli, Vincenzo Mancini, Melillo, Michelini, Mussolini, Nania, Nuccio, Occhipinti, Patria, Patuelli, Piscitello, Ratto, Sacconi, Sapienza, Spini.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori)

Alaimo, Azzolina, Azzolini, Buttitta, Giorgio Carta, Raffaele Costa, de Luca, De Simone, Di Mauro, Ebner, Farace, Fincato, Alfredo Galasso, Garavaglia, Iossa, Angelo Lauricella, Lo Porto, Antonio Magri, Matulli, Vincenzo Mancini, Melillo, Michelini, Mussolini, Nania, Nuccio, Occhipinti, Patria, Patuelli, Piscitello, Pisicchio, Ratto, Sacconi, Sapienza, Spini.

**Assegnazione di proposte di legge a
Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

PECORARO SCANIO ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per l'accertamento degli illeciti arricchimenti conseguiti da titolari di cariche elettive e direttive, nonché per la conseguente formulazione di proposte per

la devoluzione allo Stato dei patrimoni di non giustificata provenienza e per la repressione delle associazioni a delinquere di tipo politico » (2080) (*Parere della II, della IV, della V, della VIII e della XI Commissione*);

alla II Commissione (Giustizia):

MASTRANTUONO: « Norme per l'immissione in servizio a tempo indeterminato dei vice pretori onorari reggenti » (1629) (*Parere della I, della V e della XI Commissione*);

alla VII Commissione (Cultura):

ANIASI ed altri: « Modifiche alla legge 10 aprile 1991, n. 121, recante autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado » (*già approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato*) (1903-B) (*Parere della V Commissione*);

FORTUNATO: « Celebrazioni dell'ottavo centenario della nascita di Federico II di Svevia » (2145) (*Parere della I e della V Commissione*);

alla XI Commissione (Lavoro):

MASTRANTUONO: « Norme in materia di malattie professionali nel settore dei trasporti marittimi » (1628) (*Parere della IX e della XII Commissione*);

MASTRANTUONO: « Modifica all'articolo 6 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, in materia di contributi per il trattamento pensionistico integrativo degli agenti e dei rappresentanti di commercio » (1633) (*Parere della I, della V e della X Commissione*).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla III Commissione (Esteri):

« Ratifica ed esecuzione degli emendamenti agli articoli 24 e 25 della costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), adottati dalla XXXIX Assemblea mondiale della sanità il 12 maggio 1986 » (1557) (*Parere della I, della V e della XII Commissione*);

alla X Commissione (Attività produttive):

« Delega al Governo per il riordino delle attività svolte dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta » (2194) (*Parere della I, della V e della XIII Commissione*).

Annuncio di sentenze della Corte costituzionale.

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso:

con lettera in data 10 febbraio 1993, copia della sentenza n. 39 del 28 gennaio 1993 (*doc. VII, n. 195*), con la quale ha dichiarato:

« L'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) nella parte in cui è applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data »;

con lettera in data 10 febbraio 1993, copia della sentenza n. 40 del 28 gennaio

1993 (*doc. VII, n. 196*), con la quale ha dichiarato:

« L'illegittimità costituzionale dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1961, n. 197 (Revisione delle condizioni per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato), nella parte in cui non prevede l'esperibilità dell'azione avanti gli organi della giurisdizione ordinaria anche in mancanza del preventivo reclamo in via amministrativa »;

con lettera in data 10 febbraio 1993, copia della sentenza n. 41 del 28 gennaio 1993 (*doc. VII, n. 197*), con la quale ha dichiarato:

« L'illegittimità costituzionale dell'articolo 425, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere quando risulta evidente che l'imputato è persona non imputabile ».

La Corte costituzionale ha altresì depositato in cancelleria copia delle seguenti sentenze:

n. 42 del 28 gennaio 1993 (*doc. VII, n. 198*), con la quale ha dichiarato:

« inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1991, n. 265 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura ed equiparato) sollevata, in riferimento agli articoli 3, 36, 38 e 136 della Costituzione, dalla Corte dei conti »;

n. 43 del 28 gennaio 1993 (*doc. VII, n. 199*), con la quale ha dichiarato:

« non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 19 della legge regionale della Basilicata 22 dicembre 1986, n. 28 (Norme relative alla dotazione dei mezzi necessari per il funzionamento e l'attività dei gruppi consiliari, procedure di controllo della gestione finanziaria,

abrogazione della legge regionale 12 marzo 1984, n. 7), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 51, 97 e 117 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale della Basilicata »;

n. 44 del 28 gennaio 1993 (doc. VII, n. 200), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 23, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nel testo sostituito dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12 (Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate), sollevata, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, per contrasto con l'articolo 3, lettera h), della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni di Torino con ordinanza del 13 marzo 1992 »;

n. 45 del 28 gennaio 1993 (doc. VII, n. 201), con la quale ha dichiarato:

« che non spetta allo Stato porre vincoli all'attività amministrativa regionale di gestione del bilancio mediante direttive del Presidente del Consiglio dei ministri adottate ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400; conseguentemente, annulla la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 maggio 1992, n. 125, nella parte in cui pone in tale materia un indirizzo alle regioni per il conseguimento di obiettivi d'interesse nazionale »;

n. 46 del 28 gennaio 1993 (doc. VII, n. 202), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, quinto comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 7 (Divieto di licenziamento delle lavoratrici

per causa di matrimonio e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860: "Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri"), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal pretore di Torino »;

n. 47 del 28 gennaio 1993 (doc. VII, n. 203), con la quale ha dichiarato:

« inammissibile il conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato sollevato dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ».

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla II Commissione (doc. VII, nn. 197 e 200);

alla XI Commissione (doc. VII, nn. 195, 199 e 202);

alla I e alla II Commissione (doc. VII, n. 198);

alla I e alla V Commissione (doc. VII, n. 201);

alla I e alla XI Commissione (doc. VII, n. 203);

alla II e alla IX Commissione (doc. VII, n. 196);

nonché, tutte, alla I Commissione permanente).

Trasmissione dall'Accademia nazionale dei lincei.

Il Presidente dell'Accademia nazionale dei lincei, con lettera in data 15 gennaio 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1977, n. 593, la relazione consuntiva e programmatica per il triennio 1990-1992 sulle attività del Centro linceo interdisciplinare Beniamino Segre (doc. LIX, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 28 gennaio 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma otto, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, il bilancio consuntivo dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), relativo all'esercizio 1991, corredato dalle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dell'ente, nonché copia del decreto interministeriale di approvazione del bilancio medesimo.

Questo documento è stato trasmesso alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 1° febbraio 1993, ha trasmesso una raccolta di dati statistici sull'andamento della criminalità, aggiornata al 30 giugno 1992.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno — ad integrazione della relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, già annunciata all'Assemblea nella seduta del 10 dicembre 1992 —, con lettera in data 4 febbraio 1993, ha trasmesso i risultati dei confronti di verifica e valutazione con le organizzazioni delle categorie interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale, effettuati ai sensi del disposto dell'articolo 1, comma 12, del decreto-

legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44.

Questa documentazione sarà trasmessa — d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica — alla Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno, non appena costituita.

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera in data 4 febbraio 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212, copia del decreto emanato in data 15 gennaio 1993 concernente le determinazioni per l'anno 1993 del contingente massimo dei vari gradi dell'esercito e dell'Arma dei carabinieri.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 4 febbraio 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa del 21 gennaio 1993.

Il predetto verbale è stato trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, è stato altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Trasmissione dal ministro del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua qualità di vicepresidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con lettera in data 8 febbraio 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, copia delle delibere adottate dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) nella seduta del 20 novembre 1992, riguardanti l'esame di situazioni aziendali, settoriali ed occupazionali al fine dell'adozione di provvedimenti di integrazione salariale (articolo 2 della legge n. 675 del 1977 e norme successive) nonché l'approvazione di piani aziendali comportanti l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria (articolo 1 della legge n. 223 del 1991) e reiezioni.

Questa documentazione sarà trasmessa alle Commissioni competenti e — d'intesa con il Presidente del Senato — sarà altresì trasmessa alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali, non appena sarà costituita.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 gennaio 1993.

Questa documentazione è stata trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro del tesoro.

Il ministro del tesoro, con lettera in data 12 febbraio 1993, ha trasmesso, ai

sensi dell'articolo 56, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, la relazione sull'attività svolta nel 1992 dalla Direzione generale degli istituti di previdenza.

Questa documentazione è stata trasmessa — d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica — alla Commissione parlamentare per il controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

Trasmissione da enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

Sono pervenute alla Presidenza le relazioni annuali, di cui all'articolo 56, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dai presidenti dei seguenti enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale:

Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOISI);

Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (ENPDEP);

Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI);

Cassa nazionale del notariato;

Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie;

Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e i segretari giudiziari;

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS);

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola »;

Cassa nazionale previdenza ed assistenza geometri;

Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali.

Questa documentazione è stata trasmessa — d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica — alla Commis-

sione parlamentare per il controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

Comunicazione di nomine ministeriali.

Il ministro dell'interno, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della sostituzione del Prefetto Raffaele Lauro e del Prefetto Riccardo Malpica con il Vice-Prefetto Claudio Meoli ed il Vice-Prefetto Leopoldo Bonifacio a membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL).

Tale comunicazione è deferita alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della sostituzione del dottor Francesco Arzillo con il dottor Giampaolo Bologna a membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici.

Tale comunicazione è deferita alla IX Commissione permanente (Trasporti).

Il ministro del tesoro, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione del rinnovo del comitato di gestione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.

Tale comunicazione è deferita alla VI Commissione permanente (Finanze).

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina dell'ambasciatore Ludovico Carducci Arsenio a rappresentante del Ministero degli affari esteri nel Consiglio generale dell'Ente autonomo Fiera del Levante di Bari.

Tale comunicazione è deferita alla X Commissione permanente (Attività produttive).

Il ministro dell'agricoltura e delle foreste, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione del rinnovo del consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola di Roma.

Tale comunicazione è deferita alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il ministro dell'interno, con lettere in data 12 febbraio 1993, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Peschiera del Garda (Verona), Cutro (Catanzaro), Montella (Avellino), Mendicino (Cosenza), Grottole (Matera), Civitella in Val di Chiana (Arezzo), Roseto Valfortone (Foggia), Melissano (Lecce), Triggiano (Bari), Monasterace (Bari), Assemmini (Cagliari), Castiglione della Pescaia (Grosseto), Atri (Teramo), Cotronei (Catanzaro), Quarto d'Altino (Venezia), Cislago (Varese), Cassano d'Adda (Milano), Tortona (Cosenza), Petilia Policastro (Catanzaro), Cerro al Lambro (Milano) e di Seravezza (Lucca).

Questa documentazione è depositata negli uffici del Segretario Generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Annunzio di una mozione, di risoluzioni, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza una mozione, risoluzioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.